



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA DELLE PALME



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Articolo 2 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 3 – Classificazione del Comune	Pag. 3
Articolo 4 – Tariffe	Pag. 3
Articolo 5 – Aumento stagionale	Pag. 3
Articolo 6 – Funzionario responsabile	Pag. 4
Articolo 7 – Forme di gestione del servizio	Pag. 4

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 8 – Presupposto dell'imposta	Pag. 4
Articolo 9 – Soggetto passivo	Pag. 4
Articolo 10 – Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 5
Articolo 11 – Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte	Pag. 5
Articolo 12 – Pubblicità luminosa e illuminata	Pag. 5
Articolo 13 – Dichiarazione d'imposta	Pag. 5
Articolo 14 – Pagamento dell'imposta	Pag. 6
Articolo 15 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	Pag. 6
Articolo 16 – Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 7
Articolo 17 – Procedura coattiva	Pag. 7
Articolo 18 – Rimborsi	Pag. 7
Articolo 19 – Contenzioso	Pag. 7
Articolo 20 – Pubblicità ordinaria – Tariffe	Pag. 7
Articolo 21 – Pubblicità con veicoli – Tariffe	Pag. 8
Articolo 22 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni – Tariffe	Pag. 8
Articolo 23 – Pubblicità varia – Tariffe	Pag. 9
Articolo 24 – Riduzioni d'imposta	Pag. 9
Articolo 25 – Esenzioni dall'imposta	Pag. 10

TITOLO III – AFFISSIONI

Articolo 26 – Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 10
Articolo 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe	Pag. 11
Articolo 28 – Riduzione del diritto	Pag. 11
Articolo 29 – Esenzioni del diritto	Pag. 12
Articolo 30 – Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 12
Articolo 31 – Affissioni urgenti, festive e notturne	Pag. 13
Articolo 32 – Contenzioso e procedimento esecutivo	Pag. 13

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Articolo 33 – Sanzioni tributarie	Pag. 13
Articolo 34 – Interessi	Pag. 14
Articolo 35 – Sanzioni amministrative	Pag. 14

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 – Norme finali	Pag. 15
Articolo 37 – Norme transitorie	Pag. 15
Articolo 38 – Entrata in vigore	Pag. 15

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e la determinazione del relativo diritto.

Articolo 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune di Pietra Ligure, nel cui territorio sono effettuate, nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Articolo 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Pietra Ligure appartiene alla quinta classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1999 di 9222 abitanti e di conseguenza si applicano, in tutto il territorio comunale, le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Articolo 4
TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5
AUMENTO STAGIONALE

1°) Sussistendo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 507/1993, sulla pubblicità di cui agli articoli 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15 del citato Decreto Legislativo nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, può essere applicata una maggiorazione fino al cinquanta per cento per il periodo massimo di quattro mesi.

2°) L'eventuale maggiorazione di cui sopra deve essere stabilita contestualmente alla deliberazione delle tariffe dell'imposta e del diritto di cui all'articolo 4 del presente Regolamento ed entra in vigore il primo di gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 15.11.93, n. 507.
- 2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Articolo 7
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 113, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei Concessionari previsto dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 507/93.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 8
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1) Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
- 2) Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 9
SOGGETTO PASSIVO

- 1) In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
- 2) Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 10
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 11
APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

- 1) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
- 2) Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 12
PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

- 1) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 2) Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Articolo 13
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

- 1) I soggetti passivi di cui all'articolo 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione di cui al comma 1 si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria:

a - per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli;

b - per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;

c - per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;

d - per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

2) per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3) Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alla mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Articolo 15 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 16
RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1) Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

2) Nell'avviso devono essere indicati:

a) il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

b) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento;

c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

d) le modalità, il termine con cui può essere opposto ricorso alla Commissione Tributaria di Savona a norma dell'articolo 20 del Decreto legislativo 31.12.92, n. 546.

e) che la natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

f) la possibilità, i modi e i termini (ove previsto), di procedere all'accertamento con adesione.

3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 17
PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni dei decreti legislativi 26.02.99, n. 46 e 13.04.99, n. 112; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 18
RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Articolo 19
CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento; valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato Decreto Legislativo 546.

Articolo 20
PUBBLICITA' ORDINARIA
TARIFFE

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di lire 16.000.
- 2) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste da comma 1.
- 4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 21
PUBBLICITA' CON VEICOLI – TARIFFE

- 1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4.
- 2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. lire 144.000
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. lire 96.000
 - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie lire 48.000Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 22

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI TARIFFE

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di lire 64.000.

2) Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3) Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di lire 4.000.

5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 23

PUBBLICITA' VARIA – TARIFFE

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1.

2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di lire 96.000.

3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale

distribuito, in lire 4.000, fatta salva l'osservanza dell'articolo 30 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 28.05.99, n. 39.

5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a Lire 12.000 fatta salva l'osservanza dell'articolo 80 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 28.05.99, n. 39.

Articolo 24 RIDUZIONI D'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 25 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 23;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III – AFFISSIONI

Articolo 26

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano Generale degli Impianti.

3) Pur in presenza di quantitativi eccedenti il minimo di cui al comma 3, dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette su impianti da attribuire a soggetti privati, nella misura massima del 10 per cento della superficie obbligatoria prevista dall'articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993.

Articolo 27

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
per i primi 10 giorni.....Lire 2.000
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione...Lire 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

Articolo 28
RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 29
ESENZIONI DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 31

AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato di oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Articolo 32

CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 21 del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Articolo 33

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni sono le seguenti:
 - a. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa per la prima volta, del 150%, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 200%, con un minimo di lire centomila, se la violazione è continuata.
 - b. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni, del 100% se la violazione è continuata. Se l'errore o

l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, lire duecentocinquantamila se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e lire cinquecentomila se la violazione è continuata.

c. Le sanzioni indicate alle lettere a. e b. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

d. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili;

e. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato; la sanzione non si applica quando il versamento è effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente;

Articolo 34 INTERESSI

1) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2) Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 18.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere

stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 507/1993.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 NORME FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché della Legge 27.07.00, n. 212;
- 2) Il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 10.06.74, n. 338 è abrogato.

Articolo 37 NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 38 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2001.

